



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

D.P.R. 380/2001 art. 94-bis c. 2 e c. 5 e L.R. 29/1983 art. 5-bis c. 1 lett. c). Criteri ed indirizzi anche procedurali in materia di interventi strutturali in zone sismiche.

1. Premessa.

Con il presente documento si forniscono indirizzi attuativi della normativa statale sopravvenuta in materia di interventi strutturali in zone sismiche, di cui all'articolo 94-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i., *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*, come modificato e integrato dall'art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto “Decreto Sblocca Cantieri”), convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, e dall'art. 9-quater del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123 (cosiddetto “Decreto Sisma”), convertito in legge con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156.

Il principale obiettivo del documento è l'adeguamento a livello regionale ligure degli elenchi degli interventi nei riguardi della pubblica incolumità, rispetto al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, *“Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 124 del 15/05/2020, ed entrato in vigore il giorno successivo.*

Nel contempo, si armonizzano le connesse disposizioni regionali per l'applicazione uniforme della suddetta normativa nel territorio ligure da parte di tutti i soggetti interessati, tra cui, in particolare, gli Sportelli Unici dei Comuni/Unioni dei Comuni che ricevono le denunce (deposito del progetto) delle opere strutturali e le istanze di autorizzazione sismica, e gli Enti che svolgono le funzioni in materia strutturale/sismica delegate dalla Regione Liguria.

Il presente documento è strutturato come segue:

- 1) Premessa;
- 2) Normativa statale in materia di strutture;
- 3) Normativa regionale ligure in materia di strutture;
- 4) Novità introdotte nel D.P.R. 380/2001 dal D.L. 32/2019 e dal D.L. 123/2019;
- 5) Linee guida ex art. 94-bis D.P.R. 380/2001 approvate con D.M. 30/04/2020;
- 6) Indirizzi di adeguamento alla nuova normativa;
 - Allegato A: Elenco delle costruzioni “usuali” per il contesto regionale ligure;
 - Allegato B: Elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità per il contesto regionale ligure;
 - Allegato C: Individuazione delle categorie di interventi nei riguardi della pubblica incolumità per il contesto regionale ligure;
 - Allegato D: Riepilogo dei principali adempimenti in materia strutturale per il contesto regionale ligure;
 - MOD.SISM.04 Regione Liguria [Rev.00] - Preavviso-Denuncia semplificata.

2. Normativa statale in materia di strutture.

Il D.P.R. 380/2001, comunemente chiamato “Testo Unico dell’Edilizia”, costituisce la normativa statale di riferimento per gli adempimenti amministrativi in materia edilizia, compresi quelli nell’ambito strutturale/sismico.

Per quanto riguarda le strutture, in particolare, il D.P.R. 380/2001 prevede specifiche disposizioni nella Parte II, Capo I “*Disposizioni di carattere generale*” (artt. 52-63), Capo II “*Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*” (artt. 64-76) e Capo IV “*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*” (artt. 83-106).

Si evidenzia che il Testo Unico dell’Edilizia ha recepito, pur senza abrogare, la L. 1086/1971 “*Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*” e la L. 64/1974 “*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*”.

Tali norme continuano a trovare applicazione nell’ambito di validità definito dall’art. 137 c. 2 dello stesso D.P.R. 380/2001.

Su questo aspetto, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha rilevato più volte (cfr. ad esempio: Assemblea Generale, Parere n. 72/2015, Adunanza del 19/02/2016) la necessità di un aggiornamento del quadro normativo di rango primario, evidenziando che il D.P.R. 380/2001 ha inteso regolamentare e disciplinare la sola materia edilizia, mentre le Leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974 restano vigenti per le opere infrastrutturali di competenza statale.

Si ricorda inoltre che, in accordo alla L. 1086/1971, alla L. 64/1974 e al D.P.R. 380/2001, la normativa tecnica di riferimento per le strutture è rappresentata dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 (NTC 2018).

Infine, come citato in premessa, la normativa statale è stata recentemente integrata dal D.M. 30/04/2020 con cui sono state approvate le linee guida ai sensi dell'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001.

3. Normativa regionale ligure in materia di strutture.

Il D.P.R. 380/2001 prevede diversi adempimenti di competenza dello sportello unico comunale (Sportello Unico dell'Edilizia, Sportello Unico delle Attività Produttive) e dell'ufficio tecnico regionale.

A questo proposito, si evidenzia che le funzioni regionali in materia strutturale sono state delegate dalla Regione Liguria alle Province con successive leggi regionali:

- L.R. 29/1983, *“Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari”*;
- L.R. 52/1984, *“Delega alle Province delle funzioni regionali relative alle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica”*;
- L.R. 29/1988, *“Ulteriori deleghe alle Province delle funzioni previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in materia di costruzioni e snellimento delle procedure”*;
- L.R. 3/1999, *“Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette”*.

Questo impianto normativo di delega di funzioni in materia strutturale ha trovato conferma anche nel riordino operato dalla L.R. 15/2015, *“Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni)”*. Il riordino ha

recepito le disposizioni emanate a livello nazionale che hanno previsto, tra l'altro, il subentro della Città Metropolitana di Genova alla Provincia di Genova.

Da ultimo, con L.R. 29/2019 che ha modificato la L.R. 29/1983, la delega delle funzioni amministrative in materia di costruzioni in zone sismiche è stata estesa anche a 26 Comuni, elencati nell'All. 1-bis alla stessa L.R. 29/1983 come recentemente modificata, che hanno espressamente manifestato l'interesse al riguardo.

Si precisa che sono escluse dalla delega le opere realizzate direttamente dalla Regione Liguria (art. 8 c. 5 L.R. 29/1983).

La Regione Liguria ha inoltre approvato numerose Deliberazioni di Giunta Regionale che si coordinano con la normativa nazionale e regionale di riferimento, tra cui: D.G.R. 1384/2003 (opere strategiche/sensibili), D.G.R. 1664/2013 (controlli a campione e criteri spese istruttoria), D.G.R. 216/2017 (classificazione sismica), D.G.R. 297/2017 (differimento classificazione sismica), D.G.R. 938/2017 (modulistica regionale unificata e procedure autorizzative), D.G.R. 155/2018 (indirizzi per spese istruttoria), D.G.R. 962/2018 (modifica classificazione sismica Montalto Ligure e Carpasio).

4. Novità introdotte nel D.P.R. 380/2001 dal D.L. 32/2019 e dal D.L. 123/2019.

Il D.L. 32/2019 ("Decreto Sblocca Cantieri") e il D.L. 123/2019 ("Decreto Sisma"), entrambi convertiti in legge con modificazioni rispettivamente dalla L. 55/2019 e dalla L. 156/2019, hanno apportato significative modifiche al D.P.R. 380/2001.

Nello specifico, sono stati modificati e integrati i seguenti articoli dello stesso D.P.R. 380/2001:

- art. 59 (Laboratori);
- art. 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);
- art. 67 (Collaudo statico);
- art. 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche);
- art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).

Si rimarca specialmente l'articolo 94-bis, inserito ex-novo dal D.L. 32/2019 e modificato dal D.L. 123/2019, che disciplina la classificazione degli interventi nei confronti

della pubblica incolumità – interventi “*rilevanti*” (comma 1, lettera a), di “*minore rilevanza*” (c. 1, lett. b), “*privi di rilevanza*” (c. 1, lett. c) – e la conseguente applicazione dei regimi amministrativi di autorizzazione sismica preventiva e di denuncia delle opere strutturali, come meglio descritto oltre.

Tra le principali modifiche intervenute nell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, relativo alla denuncia dei lavori, si rileva la cancellazione del riferimento alle opere “di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”. Il nuovo testo, infatti, prevede che le opere realizzate “*con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore*”, prima del loro inizio, debbano essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite la posta elettronica certificata (PEC), nuova modalità non prevista nel testo precedente. Lo sportello unico, a sua volta tramite PEC, rilascia immediatamente al costruttore l’attestazione di avvenuto deposito.

Si rileva inoltre la modifica degli estremi della relazione di competenza del Direttore dei Lavori, indicata “a strutture ultimate” nel testo precedente. Il nuovo testo prevede che “*ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa*”, entro il termine di 60 giorni, il Direttore dei Lavori deposita la Relazione tramite PEC allo sportello unico, il quale rilascia, a sua volta tramite PEC, l’avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale (ovvero l’Ente delegato ai sensi della legislazione regionale).

Secondo il nuovo testo normativo, le disposizioni sulla relazione a strutture ultimate non si applicano per gli interventi privi di rilevanza (art. 94-bis c. 1 lett. c) n. 1) e gli interventi locali/riparazione sulle costruzioni esistenti (art. 94-bis c. 1 lett. b) n. 2).

Per quanto riguarda l’art. 67 del D.P.R. 380/2001, relativo al collaudo statico, si rileva la novità della trasmissione via PEC del certificato di collaudo statico da parte del Collaudatore. Il nuovo testo stabilisce inoltre che, per gli interventi privi di rilevanza e gli interventi locali/riparazione sulle costruzioni esistenti, il certificato di collaudo statico sia sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei Lavori (art. 67 c. 8-bis e 8-ter).

Con riferimento all’art. 93 del D.P.R. 380/2001, relativo alla denuncia (preavviso) delle opere in zona sismica, è stata introdotta la dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Secondo la versione aggiornata della norma, inoltre, la denuncia (preavviso) ai sensi art. 93 del D.P.R. 380/2001, con relativo progetto e dichiarazione asseverata del progettista, è valida anche agli effetti della denuncia di cui all'art. 65.

Come anticipato sopra, una delle modifiche più significative al D.P.R. 380/2001 è stata l'introduzione dell'art 94-bis, relativo alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche. Il comma 1, in particolare, ai fini dell'applicazione dei Capi I, II e IV della Parte II del D.P.R. 380/2001, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 52 (Tipo di strutture e norme tecniche) e 83 (Opere disciplinate e gradi di sismicità), definisce le seguenti categorie di interventi:

"a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20 g e 0,25 g);*
- 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);*
- 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);*

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;*
 - 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);*
 - 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);*
- 3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;*

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.”

Il comma 2 prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 32/2019, definisca le linee guida per l'individuazione dei suddetti interventi (rilevanti, di minor rilevanza, privi di rilevanza), nonché delle varianti non sostanziali escluse dalla denuncia (preavviso) ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001. Tali linee guida sono state approvate con D.M. 30/04/2020, di cui si tratta nel paragrafo successivo.

Il medesimo comma prevede che, dopo l'emanazione delle linee guida, le regioni adottino specifici elenchi di adeguamento alle stesse. Come citato in premessa, la Regione Liguria dà attuazione a questa disposizione con il presente documento.

Il comma 3 stabilisce che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo dell'intervento edilizio, non si possano iniziare i lavori relativi ad interventi "rilevanti" (comma 1, lettera a), senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale (ovvero l'Ente delegato ai sensi della legislazione regionale), in conformità all'art. 94 dello stesso D.P.R..

Il comma 4 stabilisce che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo dell'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto dall'art. 94 comma 1 (obbligo di autorizzazione sismica ad eccezione delle zone a bassa sismicità), le disposizioni di cui al comma 3 non si applichino agli interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza".

Per gli stessi interventi non soggetti ad autorizzazione sismica preventiva, il comma 5 consente alle Regioni di istituire controlli anche con modalità a campione.

Il comma 6 prescrive che restino ferme le procedure degli artt. 65 (denuncia dei lavori) e 67 comma 1 (collaudo statico delle opere di cui all'art. 53 comma 1: calcestruzzo armato ordinario, calcestruzzo armato precompresso, struttura metallica).

5. Linee guida ex art. 94-bis D.P.R. 380/2001 approvate con D.M. 30/04/2020.

Con D.M. 30/04/2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata (intesa sancita in data 12/03/2020), ha approvato le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'art. 94-bis c. 1 del D.P.R. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 dello stesso D.P.R..

Come riportato nelle premesse del testo approvato, le linee guida, previste dall'art. 94-bis c. 2 del D.P.R. 380/2001, hanno il compito di fornire i criteri di carattere generale sulla

base dei quali ciascuna regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria (interventi “rilevanti”, di “minore rilevanza” e “privi di rilevanza”), uniformandosi a principi validi sull’intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale.

Oltre a ciò, le premesse delle linee guida fanno un richiamo all’art. 65 del D.P.R. 380/2001 che, come illustrato nel paragrafo precedente, stabilisce l’obbligo di trasmissione via PEC allo Sportello Unico sia della denuncia (deposito del progetto) sia della relazione a strutture ultimate di competenza del Direttore dei Lavori. Su questo tema, le linee guida desumono un’ipotesi di semplificazione individuando, come attestazione di avvenuto deposito dei suddetti documenti, anche la semplice stampa della certificazione dell’avvenuto ricevimento della PEC, evidentemente sotto la responsabilità del soggetto che ha effettuato il deposito, per quanto attiene alla regolarità e completezza della documentazione. È inoltre indicato che le regioni potrebbero quindi, nel provvedimento di recepimento delle nuove disposizioni, prevedere la suddetta semplificazione, riservandosi, qualora ad un successivo esame della documentazione depositata si riscontrassero gravi carenze, di attivare la procedura di controllo sull’opera in questione, ancorché iniziata.

Secondo le linee guida, la macro-categoria degli interventi “rilevanti” di cui all’art. 94-bis, c. 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001, in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi i quali, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l’assetto del territorio.

Per quanto riguarda la categoria a) n. 1) *“gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20 g e 0,25 g”*, le linee guida precisano che il valore dell’accelerazione massima a_g da considerare è il valore dell’accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) al paragrafo 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni.

In riferimento alla categoria a) n. 2) *“le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)”*, le linee guida anzitutto precisano che cosa si intende per “usuali tipologie”, cioè tutti gli interventi realizzati con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche.

Al fine di determinare se una costruzione rientri nella categoria a) n. 2), il testo individua come elemento discriminante la particolare e non usuale concezione strutturale, fornendo un elenco, assolutamente non esaustivo ma solo indicativo, di esempi: edifici caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3, ciminiere, torri, serbatoi e silos, complesse strutture idrauliche o marittime, particolari strutture strallate che non siano i ponti, costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori, opere geotecniche di contenimento del terreno complesse e di altezza significativa.

Per quanto riguarda la categoria a) n. 3) *“gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)”*, le linee guida stabiliscono che sono compresi nella stessa categoria tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi eseguiti sulle costruzioni esistenti, attribuibili alle Classi d'uso III e IV di cui al paragrafo 2.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), realizzate nelle località ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2).

Le linee guida precisano che, ai soli fini della individuazione delle tipologie della categoria a) n. 3), possono costituire utile riferimento gli elenchi di cui all'allegato 1 al Decreto del Dipartimento della Protezione Civile 21 ottobre 2003, sia che trattasi di interventi a competenza statale che non. Inoltre, viene precisato che le Regioni confermano o modificano eventuali propri elenchi già adottati, coerentemente con le linee guida.

La macro-categoria degli interventi di “minore rilevanza” di cui all'art. 94-bis, c. 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001, secondo le linee guida comprende, in termini di carattere generale, quelle categorie di interventi caratterizzati da una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore.

Per quanto riguarda la categoria b) n. 1) *“gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3”*, le linee guida stabiliscono che sono compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, in tutte le località del territorio nazionale nelle quali siano attesi, in caso di sisma, valori dell'accelerazione massima su suolo rigido a_g (espressa come percentuale di g), minori o uguali a 0,20 g. A migliore comprensione, il

testo chiarisce che questa categoria riguarda gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti situati nella zona 2, con valori di a_g compresi fra 0,15 e 0,20 g, e nelle zone 3 (bassa sismicità) e 4 (bassissima sismicità).

Con riferimento alla categoria b) n. 2) *“le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)”*, le linee guida rimandano direttamente alla fattispecie di “riparazione o intervento locale” definita al paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) e al corrispondente paragrafo C8.4.1 della Circolare applicativa n. 7 del 21/01/2019.

Nella categoria b) n. 3) *“le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2)”*, le linee guida ricomprendono tutte le nuove costruzioni “usuali”, realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, indipendentemente dalle dimensioni. In proposito, sono citati alcuni esempi: opere appartenenti alla Classe d’uso II, edifici regolari in pianta e in elevazione, edifici non regolari in pianta e/o in elevazione ma caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta ≤ 3 , opere di sostegno prive di particolari complicazioni di ordine geotecnico, passerelle pedonali.

Relativamente alla categoria b) n. 3-bis) *“le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018”*, le linee guida individuano, in generale, usuali costruzioni caratterizzate, per la loro specifica funzione, dalla presenza solo occasionale di persone al loro interno o nelle immediate vicinanze, precisando che possono rientrare in questa categoria le opere appartenenti alla Classe d’uso I di cui al paragrafo 2.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018). Sono inoltre citati alcuni esempi: edifici destinati all’attività agricola quali magazzini o silos, costruzioni destinate ad accogliere impianti tecnici ai quali il personale accede sporadicamente per la manutenzione, locali destinati ad attrezzature di manovre che si svolgono con scarsa frequenza.

La macro-categoria degli interventi “privi di rilevanza” di cui all’art. 94-bis, c. 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001, comprende un’unica categoria definita al punto 1) *“gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.”* Secondo le linee guida, ricadono in questa categoria tutte quelle opere ed interventi che per destinazione d’uso, caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, e che pertanto possono essere realizzate con preavviso scritto allo Sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle Regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001, fermo restando il rispetto delle

prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

Le linee guida, inoltre, forniscono i criteri per individuare le varianti non sostanziali esonerate dal preavviso scritto di cui all'art. 93 c. 1 del D.P.R. 380/2001. Nello specifico, richiamando i criteri della normativa tecnica che distinguono le riparazioni o interventi locali dal miglioramento o adeguamento sismico, secondo le linee guida la variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T_1 , il taglio alla base V_R , le sollecitazioni massime (M,N,T) sugli elementi strutturali.

Le linee guida precisano che le Regioni possono individuare eventuali ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali, conformemente al principio generale appena esposto. Inoltre, puntualizzano che tra le varianti non sostanziali rientrano le realizzazioni in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di cui alla categoria c), n. 1).

6. Indirizzi di adeguamento alla nuova normativa.

Come descritto nei paragrafi precedenti, le modifiche apportate al D.P.R. 380/2001 dal D.L. 32/2019 e dal D.L. 123/2019, hanno introdotto importanti novità nella normativa statale in materia di strutture.

Nelle more di una revisione organica della normativa della Regione Liguria in materia di strutture, non trovano applicazione le disposizioni regionali in contrasto con la normativa statale del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

A questo proposito, si forniscono alcuni indirizzi applicativi, prima di entrare nel merito dell'adeguamento alle linee guida ai sensi dell'art. 94-bis dello stesso D.P.R., approvate con D.M. 30/04/2020.

In riferimento alle modifiche dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001, si sottolinea anzitutto l'obbligo di denuncia dei lavori, prima del relativo inizio, per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore.

Con la modifica introdotta, sono soggette alla denuncia dei lavori tutte le strutture a prescindere dalla tipologia strutturale impiegata: calcestruzzo armato, struttura metallica, muratura, legno, strutture miste, ecc.

Un altro aspetto da segnalare è la diversa enunciazione della Relazione che il Direttore dei Lavori è tenuto a depositare entro 60 giorni "ultimate le parti della costruzione

che incidono sulla stabilità della stessa” (art. 65 c. 6), di seguito indicata come Relazione a Strutture Ultimate in continuità con il termine di uso comune secondo il testo normativo precedente.

Per interventi “privi di rilevanza” e per gli interventi locali/riparazione sulle costruzioni esistenti, la Relazione a Strutture Ultimate non è prevista.

Per quanto riguarda l'art. 67 del D.P.R. 380/2001, si osserva che il comma 1 non è stato modificato per cui, sotto il profilo degli adempimenti amministrativi, l'obbligo del collaudo riguarda le costruzioni definite dall'art. 53 c. 1 dello stesso D.P.R.: complessi di strutture in conglomerato cementizio armato (altrimenti detto “calcestruzzo armato” o “cemento armato”) normale e precompresso, opere a struttura metallica.

Per gli interventi “privi di rilevanza” e per gli interventi locali/riparazione sulle costruzioni esistenti, il Certificato di Collaudo Statico è sostituito dalla Dichiarazione di Regolare Esecuzione resa dal Direttore dei Lavori, come previsto dai commi 8-bis e 8-ter dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001.

Si rimarca che, secondo la normativa aggiornata, la documentazione (Denuncia, Relazione a Strutture Ultimate, ecc.) deve essere trasmessa via PEC allo Sportello Unico Comunale, il quale rilascia, a sua volta tramite PEC, l'attestazione di avvenuto deposito.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 6 c. 3 della L.R. 29/1983, lo Sportello Unico Comunale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione e, ad esito positivo, rilascia all'interessato l'attestazione di avvenuto deposito e trasmette la documentazione all'Ente delegato per gli adempimenti di competenza.

Su questo punto, riguardo all'ipotesi di semplificazione individuata dalle linee guida approvate con D.M. 30/04/2020, si ritiene che, a livello regionale ligure, l'attestazione di avvenuto deposito debba essere comunque rilasciata dallo Sportello Unico nel caso di nuove Denunce, Varianti e Integrazioni. Per le altre tipologie di documenti (Relazione a Strutture Ultimate, Certificato di Collaudo Statico, Dichiarazione di Regolare Esecuzione, ecc.), la certificazione di avvenuto ricevimento della PEC può essere equiparata all'attestazione di avvenuto deposito, sotto la responsabilità del soggetto che ha effettuato il deposito.

In relazione all'art. 93 del D.P.R. 380/2001, il comma 5 prevede che per tutti gli interventi la denuncia (preavviso) dei lavori in zona sismica sia valida anche agli effetti della denuncia di cui all'art. 65.

Alla luce di questa disposizione, si ritiene che tutti i lavori strutturali debbano essere denunciati in maniera integrata nel rispetto degli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001: denuncia “CA+ZS” indicata nella modulistica unificata regionale approvata con D.G.R. 938/2017 (cfr. modulo di denuncia integrata MOD.SISM.01).

Pertanto, le denunce presentate solo ai sensi dell’art. 65 (denuncia “CA” nella modulistica unificata regionale) o dell’art. 93 (denuncia “ZS”) non trovano più applicazione.

Riguardo alla dichiarazione asseverata del progettista, si rileva che la stessa è già prevista dalla normativa regionale ligure all’art. 6 c. 2 della L.R. 29/1983, ed è anche codificata nella modulistica unificata regionale approvata (cfr. modulo MOD.SISM.02), sotto forma di due distinte dichiarazioni di competenza, rispettivamente, del Progettista Strutturale e del Progettista Architettonico.

Per quanto concerne il contenuto minimo del progetto, si conferma quale riferimento generale l’elenco dei documenti progettuali stabiliti dalla modulistica unificata regionale (cfr. modulo di denuncia integrata MOD.SISM.01 – All. C – Adempimenti per Denuncia “CA+ZS”): dichiarazioni asseverate dei progettisti (MOD.SISM.02), dichiarazione relativa alle spese di istruttoria (MOD.SISM.03), ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, elaborati per il calcolo delle spese di istruttoria, relazione tecnica illustrativa del progetto, relazione di calcolo, relazione sui materiali, relazione sulle fondazioni, relazione geologica, relazione geotecnica, elaborati grafici architettonici, elaborati grafici strutturali, piano di manutenzione.

In via generale, la relazione sulle fondazioni, la relazione geologica e la relazione geotecnica sono da presentare per i progetti di opere ed interventi che interagiscono con il terreno e/o che richiedono valutazioni geologiche e geotecniche secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni. Tipicamente, si tratta di progetti che riguardano le nuove strutture e gli interventi su strutture esistenti (par. 8.4 NTC 2018) rientranti nelle fattispecie di adeguamento e miglioramento.

Considerato che il D.L. 32/2019 ha innovato la modalità di presentazione della documentazione allo Sportello Unico, prevedendo la via telematica (a mezzo PEC), si reputa utile che ad ogni trasmissione sia associato un elenco dei documenti inviati. Inoltre, per facilitare la gestione, la consultazione e l’eventuale stampa dei documenti informatici, si raccomanda di adottare una denominazione leggibile e significativa dei file (per esempio: relazione_calcolo.pdf.p7m, tav_str_01_pianta_fondazioni.pdf.p7m, ecc.).

Con riferimento all’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, si illustrano di seguito gli indirizzi della Regione Liguria per l’adeguamento alle linee guida ministeriali approvate dal

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, con D.M. 30/04/2020.

Si precisa che tali indirizzi sono adottati ai fini dell'applicazione della normativa di cui ai Capi I, II e IV della Parte II del D.P.R. 380/2001, con specifico riferimento all'ambito regionale ligure nel rispetto dei criteri generali definiti dalle suddette linee guida ministeriali.

Relativamente agli interventi "rilevanti" nei confronti della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis c. 1 lett. a), si prevede che:

- 1) *"gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20 g e 0,25 g"*.

Si recepisce la categoria come definita dalla normativa statale, con la precisazione fornita dalle linee guida relativamente al termine a_g , cioè l'accelerazione massima attesa su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definita al paragrafo 3.2 delle NTC 2018, riferita ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni.

Considerato il quadro normativo vigente, descritto nei paragrafi precedenti, in questa categoria rientrano gli interventi di adeguamento e miglioramento su costruzioni esistenti di classe d'uso I e II, situate in zona sismica 1 e in zona sismica 2 limitatamente a valori di a_g compresi nell'intervallo 0,20g - 0,25g;

- 2) *"le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)"*.

Sulla base del quadro normativo vigente a livello statale (D.P.R. 380/2001 e D.M. 30/04/2020), e considerata la peculiarità della categoria la cui stessa definizione non consente un'elencazione esaustiva di opere, si desume che nella medesima categoria rientrino le nuove costruzioni "non usuali" di classe d'uso II, situate nelle zone sismiche 1 e 2.

Per costruzioni "non usuali", in questa sede si intendono le strutture non rientranti né nelle fattispecie "usuali" del contesto regionale ligure, come individuate nella categoria b) n. 3), né negli interventi "privi di rilevanza" della categoria c) n. 1);

- 3) *"gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le*

finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)”.

Sulla base del quadro normativo vigente, in questa categoria rientrano le nuove costruzioni, e gli interventi di adeguamento e miglioramento su costruzioni esistenti, attribuibili alle classi d’uso III e IV, situate nelle zone sismiche 1 e 2.

Come previsto dalle linee guida approvate con D.M. 30/04/2020, al fine di individuare più agevolmente le tipologie di costruzioni interessate, si adottano come utile riferimento gli elenchi di cui all’Allegato 1 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003. Si confermano altresì, quale riferimento, gli elenchi allegati alla D.G.R. n. 1384 del 07/11/2003, come appresso modificati.

Sul tema, è utile richiamare le Circolari del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. n. DPC/SSN/0062364 del 13/12/2005 e n. DPC/SISM/0057167 del 20/07/2010 che, per alcune categorie di opere di competenza statale (cabine di trasformazione, reti di trasporto e di distribuzione di energia elettrica, infrastrutture di comunicazione elettronica per telefonia mobile), hanno specificato con maggior dettaglio il carattere di strategicità delle stesse opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

In particolare, la Circolare D.P.C. – P.C.M. Prot. n. DPC/SSN/0062364 del 13/12/2005 ha chiarito che, ai fini delle verifiche sismiche delle opere strategiche e sensibili di cui all’O.P.C.M. 3274/2003:

- i. per quanto riguarda le cabine di trasformazione, l’applicazione può essere limitata alle sole cabine primarie AT/MT, a patto che si forniscano opportune garanzie sulla possibilità di erogare comunque il servizio ad aree con popolazione significativa;
- ii. per quanto riguarda le reti di trasporto e di distribuzione, i tralicci possono essere esclusi dall’applicazione, a patto che si attesti che le combinazioni di azioni predominanti ai fini del loro dimensionamento non includano quella sismica.

Mentre la Circolare D.P.C. – P.C.M. Prot. n. DPC/SISM/0057167 del 20/07/2010 ha chiarito che:

- a. un’infrastruttura di comunicazione elettronica per telefonia mobile è considerata quale opera infrastrutturale di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, solo quando rappresenta l’unica infrastruttura di comunicazione elettronica per

telefonia presente in un comune di zona sismica 1 e 2, e comunque nelle zone in cui l'accelerazione di picco al suolo di riferimento, ossia quella che ha un periodo di ritorno di 475 anni, è superiore a 0,15g, e la stessa infrastruttura è attestata su costruzioni progettate prima del 1984 oppure anche successivamente a tale data, ma la cui classificazione sia diventata più gravosa o l'accelerazione al suolo di riferimento sia aumentata;

- b. è attribuita ai gestori di telefonia mobile la responsabilità di individuare ed adottare le misure idonee ad assicurare, in caso di evento sismico, la funzionalità delle infrastrutture di comunicazione elettronica per la telefonia mobile a cui è stato attribuito carattere di strategicità secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni di cui sopra.

Per quanto riguarda gli interventi nel territorio della Regione Liguria, si dispone che le specifiche di cui sopra, inerenti le opere strategiche di competenza statale, siano applicabili anche alle corrispondenti categorie di competenza regionale riportate nell'Elenco A alla D.G.R. 1384/2003, con le modifiche in testo sottolineato:

- strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, limitatamente a quelle la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione); limitatamente a quelle la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Per quanto riguarda gli interventi di "minore rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis c. 1 lett. b), si prevede che:

- 1) *"gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3".*

Sulla base del quadro normativo vigente, in questa categoria rientrano:

- gli interventi di adeguamento e miglioramento su costruzioni esistenti di classe d'uso I e II, situate in zona sismica 2, limitatamente a valori di a_g compresi nell'intervallo 0,15g - 0,20g;
- gli interventi di adeguamento e miglioramento su costruzioni esistenti situate nelle zone sismiche 3 e 4, a prescindere dalla classe d'uso;

- 2) *“le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)”*.

Sulla base del quadro normativo vigente, nella categoria rientrano gli interventi locali e di riparazione sulle costruzioni esistenti, a prescindere dalla classe d'uso e dalla zona sismica.

- 3) *“le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2)”*.

Sulla base del quadro normativo vigente, e tenuto conto di quanto riportato nei punti precedenti, in questa categoria rientrano:

- le nuove costruzioni “usuali” di classe d'uso II, situate nelle zone sismiche 1 e 2;
- le nuove costruzioni di classe d'uso II, III e IV, situate nelle zone sismiche 3 e 4.

Relativamente alle costruzioni “usuali”, per il contesto regionale ligure si individuano le fattispecie riconducibili ad usuali tipologie di ordinaria complessità strutturale, come riportate nell'Allegato A.

- 3-bis) *“le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018”*,

Sulla base del quadro normativo vigente, in questa categoria rientrano le nuove costruzioni di classe d'uso I, a prescindere dalla zona sismica.

Per quanto riguarda gli interventi “privi di rilevanza” nei confronti della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis c. 1 lett. c), si prevede che:

- 1) *“gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità”*.

Sulla base del quadro normativo vigente, in questa categoria rientrano:

- gli interventi e i manufatti facilmente amovibili;
- gli interventi e i manufatti temporanei;
- gli interventi e i manufatti caratterizzati da parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati.

Per quanto riguarda il contesto regionale ligure, si individuano le fattispecie riportate nell'Allegato B.

Alla luce di quanto sopra esposto, per una migliore individuazione delle categorie di interventi nei riguardi della pubblica incolumità nel contesto regionale ligure in funzione dell'opera e della zona sismica, si rimanda all'Allegato C.

Per quanto riguarda le varianti di carattere non sostanziale esonerate dal preavviso scritto di cui all'art. 93 c. 1 del D.P.R. 380/2001, si recepisce il criterio definito dalle linee guida approvate con D.M. 30/04/2020: la variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T_1 , il taglio alla base V_R , le sollecitazioni massime (M,N,T) sugli elementi strutturali.

Come precisato nelle linee guida ministeriali, inoltre, rientrano tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di cui alla categoria c) n. 1) dell'art. 94-bis c. 1 del D.P.R. 380/2001.

Nello spirito di semplificazione del D.L. 32/2019, cosiddetto "Decreto Sblocca Cantieri", ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai Capi I, II e IV della Parte II del D.P.R. 380/2001, come richiamato nelle linee guida approvate con D.M. 30/04/2020, si ritiene che le varianti non sostanziali possano essere esonerate anche dalla preventiva denuncia delle opere ai sensi dell'articolo 65 comma 5 dello stesso D.P.R. 380/2001.

A questo proposito, tuttavia, per uniformità e completezza degli atti depositati presso lo Sportello Unico, si dispone che le varianti non sostanziali non denunciate preventivamente ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001 debbano essere adeguatamente documentate dal Direttore dei Lavori nella Relazione a Strutture Ultimate o nella Dichiarazione di Regolare Esecuzione.

In riferimento ai regimi amministrativi da applicare, secondo l'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 gli interventi "rilevanti" sono soggetti ad autorizzazione sismica preventiva in conformità all'art. 94 dello stesso D.P.R., mentre gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" ne sono esclusi.

In coerenza con lo spirito di semplificazione del D.L. 32/2019, come richiamato nelle linee guida approvate con D.M. 30/04/2020, si ritiene che anche le varianti non sostanziali, come sopra definite, siano escluse dall'autorizzazione sismica.

Si fa notare che, dal combinato disposto degli artt. 94 e 94 bis del D.P.R. 380/2001:

- per le opere situate nelle zone sismiche 3 e 4: l'autorizzazione sismica non è prevista;

- per le opere situate nelle zone sismiche 1 e 2: l'autorizzazione sismica è prevista per gli interventi "rilevanti" di cui all'art. 94 bis c. 1 lett. a) D.P.R. 380/2001.

Per gli interventi di sopraelevazione, invece, in tutte le zone sismiche è sempre prevista la certificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 380/2001 con cui è specificato il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

Si evidenzia che, nelle zone sismiche 1 e 2, l'autorizzazione sismica rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. 380/2001, come previsto dall'art. 6 bis c. 4 della L.R. 29/1983.

In questa sede, relativamente agli interventi di sopraelevazione si richiamano le disposizioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 (NTC 2018). In particolare, occorre riferirsi a quanto previsto dal paragrafo 8.4.3 NTC 2018, e al corrispondente paragrafo C8.4.3 della Circolare applicativa n. 7 del 21/01/2019.

In accordo a queste disposizioni della normativa statale, relativamente alle sopraelevazioni si adottano i seguenti indirizzi interpretativi da applicarsi sul territorio regionale ligure. In dettaglio, non si configurano come sopraelevazione:

- A. gli interventi riconducibili alla tipologia di intervento locale o di riparazione ai sensi del paragrafo 8.4.1 NTC 2018 – categoria di “minore rilevanza” ai sensi dell'94-bis c. 1 lett. b) n. 2) del D.P.R. 380/2001 – cioè interventi che riguardino singole parti e/o elementi della struttura, e che non cambino significativamente il comportamento globale della costruzione e conseguano una o più finalità. A titolo indicativo, si possono citare gli interventi locali o di riparazione, adeguatamente giustificati dal Progettista rispetto al paragrafo 8.4.1 NTC 2018, che comportino, ad esempio, l'inserimento di cordoli sommitali, il rifacimento della copertura, la variazione della sagoma o dell'altezza dell'edificio senza incrementi di superficie abitabile significativi dal punto di vista strutturale (cfr. par. 8.4.3 NTC 2018 e par. C8.4.3 Circ. 7/2019);
- B. gli interventi che comportino la sola variazione di destinazione d'uso del sottotetto, previa valutazione della sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3 NTC 2018;
- C. gli interventi che comportino l'aumento del numero dei piani all'interno di una costruzione esistente ottenuto mantenendone inalterato il volume e la sagoma, fermo restando l'obbligo delle verifiche di sicurezza strutturale ai sensi delle NTC 2018 e di procedere, se necessario, ad interventi di adeguamento di cui al paragrafo 8.4.3 NTC 2018;

D. gli interventi previsti all'ultimo piano o sulla copertura dell'edificio riconducibili ad interventi "privi di rilevanza" ai sensi dell'94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001, previa, se necessaria, valutazione della sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3 NTC 2018.

Si rammenta che, in base alla delega effettuata dalla Regione Liguria con L.R. 29/1983, l'autorizzazione sismica preventiva e la certificazione alla sopraelevazione sono rilasciate dagli Enti delegati territorialmente competenti, secondo le modalità procedurali definite dalla D.G.R. 938/2017.

Relativamente agli interventi non soggetti ad autorizzazione sismica preventiva, cioè gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza", il comma 5 dell'articolo 94-bis del D.P.R. 380/2001 consente alle Regioni di istituire controlli, anche con modalità a campione.

Per quanto concerne la Regione Liguria, l'art. 7-bis della L.R. 29/1983 prevede già che gli Enti delegati esercitino con metodo a campione sia il controllo dei progetti depositati sia il controllo ispettivo in corso d'opera. La D.G.R. 1664/2013 fornisce, tra l'altro, i criteri per la scelta dei relativi campioni.

In questa sede, si recepiscono le novità introdotte nella normativa statale del D.P.R. 380/2001, le linee guida approvate con D.M. 30/04/2020 e le modifiche alla L.R. 29/1983 introdotte con L.R. 29/2019, tra cui l'estensione della delega di funzioni in materia sismica ai Comuni che hanno espressamente manifestato interesse all'esercizio.

In dettaglio, nel rispetto dell'art. 94-bis c. 5 del D.P.R. 380/2001, si adottano i seguenti criteri di aggiornamento delle disposizioni approvate con D.G.R. 1664/2013, da applicarsi da parte degli Enti delegati:

- controlli sui progetti degli interventi di "minore rilevanza" nelle zone sismiche 2 e 3: campione del 3% con un minimo di 1 unità, determinato bimestralmente mediante estrazione fra i progetti depositati nei due mesi precedenti;
- controlli ispettivi in corso d'opera degli interventi di "minore rilevanza" nelle zone sismiche 2 e 3: campione del 2% con un minimo di 1 unità, determinato semestralmente mediante estrazione fra i progetti depositati nei sei mesi precedenti.

Per la modalità di estrazione dei campioni, si conferma la procedura individuata dalla D.G.R. 938/2017.

Si precisa che, per la determinazione dei campioni relativi ai controlli dei progetti e ai controlli ispettivi in corso d'opera, devono essere considerati i nuovi depositi dei progetti, cioè le nuove denunce delle opere strutturali presentate nei suddetti intervalli temporali di riferimento. Dalla determinazione del campione risultano quindi escluse le varianti, le integrazioni e gli altri documenti collegati alla denuncia iniziale.

Come già citato in precedenza, si rammenta che lo Sportello Unico Comunale, previa verifica di completezza e regolarità, rilascia via PEC l'attestazione di avvenuto deposito all'interessato e trasmette via PEC la documentazione all'Ente delegato per gli adempimenti di competenza.

A questo proposito, lo Sportello Unico Comunale deve garantire tempestività nella trasmissione della documentazione all'Ente delegato, tipicamente entro 5 giorni dal rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito.

In maniera analoga, l'Ente delegato deve garantire tempestività nell'effettuazione dei controlli, tipicamente entro 60 giorni dalla data di estrazione del campione per i progetti ed entro 180 giorni dall'estrazione relativa ai lavori.

Riguardo agli adempimenti per gli interventi "privi di rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità, in accordo alle linee guida ministeriali approvate con D.M. 30/04/2020, si adottano le seguenti disposizioni con modalità e contenuti semplificati per il contesto regionale ligure.

Vista la particolare categoria di questi interventi, si introduce un preavviso-denuncia semplificata dei lavori secondo lo specifico modulo *MOD.SISM.04 Regione Liguria [Rev.00] - Preavviso-Denuncia semplificata*, allegato al presente documento.

Il modulo, sottoforma di dichiarazione congiunta dei soggetti interessati (Committente, Costruttore, Progettista, Direttore dei Lavori quando prescritto), sostituisce, esclusivamente per gli interventi "privi di rilevanza" situati nel territorio regionale ligure, la denuncia integrata ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001.

È inoltre prevista la dichiarazione di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 67 comma 8-ter del D.P.R. 380/2001.

In coerenza con lo spirito di semplificazione del D.L. 32/2019, si dispone che entrambi i documenti – preavviso-denuncia semplificata dei lavori e dichiarazione di regolare esecuzione – debbano essere presentati allo Sportello Unico Comunale solo per gli interventi "privi di rilevanza" assoggettati a comunicazione o a titolo abilitativo edilizio

(S.C.I.A., C.I.L.A., ecc.) e debbano essere conservati agli atti dello stesso Sportello senza la trasmissione all'Ente delegato.

Come precisato dalle linee guida approvate con D.M. 30/04/2020, per gli interventi "privi di rilevanza" resta fermo il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. Oltre a ciò, resta fermo il rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni, specialmente con riferimento ai principi di progetto ed esecuzione, per quanto applicabili agli interventi "privi di rilevanza".

Coerentemente a quanto sopra riportato, gli interventi "privi di rilevanza" sono esclusi dall'autorizzazione sismica e dal controllo a campione. Si precisa inoltre che tali interventi sono esclusi dal pagamento delle spese di istruttoria sismica.

In conclusione, al fine di garantire un'adeguata applicazione nel territorio regionale ligure della normativa strutturale di cui al D.P.R. 380/2001 e norme collegate, si ritiene utile riepilogare nell'Allegato D i principali adempimenti secondo gli indirizzi del presente documento.

ALLEGATO A: Elenco delle costruzioni “usuali” per il contesto regionale ligure.

Costruzioni di Classe d'uso II ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, riconducibili a usuali tipologie di ordinaria complessità strutturale per il contesto regionale ligure:

- 1) edifici non industriali regolari in pianta e in elevazione caratterizzati da un volume ≤ 5.000 [m³], valutato come previsto dalla D.G.R. 155/2018 per la determinazione degli oneri istruttori;
- 2) edifici industriali (capannoni) regolari in pianta e in elevazione caratterizzati da un volume ≤ 10.000 [m³], valutato come previsto dalla D.G.R. 155/2018 per la determinazione degli oneri istruttori;
- 3) edifici non regolari in pianta e/o in elevazione caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta inferiore a 3, e da un volume ≤ 2.000 [m³], valutato come previsto dalla D.G.R. 155/2018 per la determinazione degli oneri istruttori;
- 4) opere di sostegno riconducibili alle tipologie di muri a gravità, muri a semigravità, muri a mensola, muri cellulari, gabbionate, terre armate e opere di ingegneria naturalistica, con le seguenti caratteristiche:
 - a. con pali e/o tiranti: opere di altezza massima, esclusa la fondazione, $\leq 4,5$ [m];
 - b. senza pali e/o tiranti: opere di altezza massima, esclusa la fondazione, $>1,5$ [m] e $\leq 4,5$ [m];
- 5) paratie aventi funzione strutturale definitiva con o senza tiranti, di altezza fuori terra ≤ 6 [m];
- 6) opere idrauliche riconducibili alle tipologie di argini, opere spondali di sostegno, briglie, soglie, traverse, canali, pennelli e scogliere, con le seguenti caratteristiche:
 - a. con pali e/o tiranti e/o palancole: opere di altezza massima, esclusa la fondazione, ≤ 3 [m];
 - b. senza pali e/o tiranti e/o palancole: opere di altezza massima, esclusa la fondazione, $> 1,5$ [m] e ≤ 3 [m];
- 7) opere marittime riconducibili alle tipologie di dighe portuali, barriere emerse e soffolte, pennelli, difese aderenti, moli e pontili, di altezza massima compresa tra 3 [m] e 6 [m], misurata dalla quota del fondale esistente;
- 8) serbatoi, cisterne e silos di capacità > 10 [m³] e ≤ 30 [m³];
- 9) ciminiere e torri di altezza massima ≤ 10 [m], misurata dall'estradosso di fondazione;

- 10) passerelle pedonali con campate di lunghezza massima > 2 [m] e ≤ 10 [m];
- 11) piscine interrate scoperte con altezza massima dei muri di perimetro della vasca, esclusa la fondazione, $> 1,5$ [m] e ≤ 3 [m];
- 12) scale esterne e rampe pedonali con dislivello massimo $> 1,5$ [m] e ≤ 4 [m];
- 13) pali per illuminazione pubblica di altezza fuori terra > 5 [m] e ≤ 12 [m];
- 14) portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza > 5 [m] e ≤ 10 [m], misurata dall'estradosso di fondazione, ed una superficie ≤ 20 [m²];
- 15) strutture per il sostegno di impianti e dispositivi, compresi quelli per telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica, produzione di energia da fonte rinnovabile, di altezza massima, esclusa la fondazione, > 3 [m] e ≤ 12 [m];
- 16) fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate, che richiedano la realizzazione di opere di altezza massima, esclusa la fondazione, $> 1,5$ [m] e ≤ 3 [m];
- 17) opere cimiteriali, tipo ossario o edicola funeraria, di altezza massima, esclusa la fondazione, ≤ 4 [m];
- 18) serre ad un piano con struttura e copertura leggera di altezza massima esterna al colmo ≤ 5 [m];
- 19) strutture per il sostegno di pannelli fonoassorbenti dotati di certificato e/o brevetto ministeriale con altezza massima ≤ 6 [m], misurata dall'estradosso di fondazione.

ALLEGATO B: Elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità per il contesto regionale ligure.

Interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 94-bis c. 1 lett c) del D.P.R. 380/2001 per il contesto regionale ligure:

- 1) strutture temporanee relative a:
 - a. cantieri;
 - b. manifestazioni aperte al pubblico;
 - c. depositi privi di requisiti di agibilità;
 - d. attività commerciali, agricole e assimilabili;
- 2) costruzioni e manufatti, anche aperti, non destinati ad uso abitativo, di altezza media $\leq 2,6$ [m], misurata dall’estradosso di fondazione, volume di involucro ≤ 65 [m³] e copertura con peso proprio (strutturale G1 + non strutturale G2) ≤ 100 [daN/m²]. Sono riconducibili a questo gruppo le costruzioni e i manufatti ad uso agricolo, tecnologico, di arredo e usi assimilabili;
- 3) opere di sostegno prive di pali e/o tiranti, di altezza massima, esclusa la fondazione, $\leq 1,5$ [m];
- 4) opere idrauliche prive di pali e/o tiranti e/o palancole, di altezza massima, esclusa la fondazione, $\leq 1,5$ [m];
- 5) opere marittime di altezza massima ≤ 3 [m], misurata dalla quota del fondale esistente;
- 6) serbatoi, cisterne e silos di capacità ≤ 10 [m³];
- 7) passerelle pedonali a singola campata di lunghezza ≤ 2 [m];
- 8) piscine interrate scoperte con altezza massima dei muri di perimetro della vasca $\leq 1,5$ [m], esclusa la fondazione;
- 9) scale esterne e rampe pedonali con dislivello massimo $\leq 1,5$ [m];
- 10) pali per illuminazione pubblica di altezza fuori terra ≤ 5 [m];
- 11) portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza massima ≤ 5 [m], misurata dall’estradosso di fondazione;
- 12) strutture per il sostegno di impianti e dispositivi, di altezza massima, esclusa la fondazione, ≤ 3 [m];
- 13) fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate, che richiedano la realizzazione di opere di altezza massima, esclusa la fondazione, $\leq 1,5$ [m];
- 14) cabine balneari singole o aggregate di altezza massima $\leq 2,4$ [m];

- 15) recinzioni e muri senza funzione di contenimento del terreno, compreso il cordolo di fondazione;
- 16) cancelli e ringhiere, con relative colonne di sostegno e fondazioni;
- 17) demolizioni che non rechino pregiudizi per la sicurezza delle zone limitrofe;
- 18) altre costruzioni e manufatti assimilabili per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento;
- 19) i seguenti interventi su edifici e strutture esistenti:
 - a. consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche simili purché non alterino il comportamento globale dell'edificio;
 - b. realizzazione di piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera con carico complessivo (peso proprio e sovraccarico) ≤ 100 [daN/m²], a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie ≤ 10 [m²];
 - c. costruzione di pensiline e tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso;
 - d. costruzione ovvero sostituzione di abbaini in copertura;
 - e. installazione di scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano di altezza $\leq 4,5$ [m], a rampa di larghezza ≤ 1 [m] o a chiocciola di diametro $\leq 1,5$ [m], purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;
 - f. installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali;
 - g. canne fumarie e condotte tecnologiche, eventualmente collegate alle strutture portanti, purché non interferiscano con il comportamento delle stesse strutture;
 - h. interventi su elementi non strutturali (tramezze, pavimenti, intonaci, serramenti, manto di copertura, ecc.) purché non comportino variazioni al comportamento globale o di singole parti della struttura;
 - i. altri interventi assimilabili per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.

ALLEGATO C: Individuazione delle categorie di interventi nei riguardi della pubblica incolumità per il contesto regionale ligure.

Tabella per individuare la categoria di intervento nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis c. 1 del D.P.R. 380/2001 nel contesto regionale ligure in funzione dell'opera e della zona sismica. Categorie: **a) interventi "rilevanti" 1), 2) 3);** b) interventi di "minore rilevanza" 1), 2) 3) 3bis), *c) interventi "privi di rilevanza" 1).*

INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA nei riguardi della pubblica incolumità ⁽¹⁾		STRUTTURE disciplinate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) distinte in base alla CLASSE D'USO (par. 2.4.2 NTC 2018)																	
		Classe d'Uso I			Classe d'Uso II			Classe d'Uso III ⁽³⁾				Classe d'Uso IV ⁽³⁾							
		Nuove strutture	Interventi su strutture esistenti (par. 8.4 NTC 2018)			Nuove strutture	Interventi su strutture esistenti (par. 8.4 NTC 2018)			Nuove strutture	Interventi su strutture esistenti (par. 8.4 NTC 2018)			Nuove strutture	Interventi su strutture esistenti (par. 8.4 NTC 2018)				
			Adeguamento ⁽⁴⁾	Miglioramento	Int. Locale/Riparazione		Usuali ⁽²⁾	NON Usuali	Adeguamento ⁽⁴⁾		Miglioramento	Int. Locale/Riparazione	Adeguamento ⁽⁴⁾		Miglioramento	Int. Locale/Riparazione	Adeguamento ⁽⁴⁾	Miglioramento	Int. Locale/Riparazione
ZONA SISMICA	Accelerazione sismica a_g ⁽⁵⁾																		
zona sismica 2	$0,20g < a_g \leq 0,25g$	c) 1)	b) 3-bis)	a) 1)	a) 1)	b) 2)	b) 3)	a) 2)	a) 1)	a) 1)	b) 2)	a) 3)	a) 3)	a) 3)	b) 2)	a) 3)	a) 3)	a) 3)	b) 2)
	$0,15g < a_g \leq 0,20g$		b) 1)	b) 1)	b) 1)		b) 1)	b) 1)	b) 1)	b) 1)		b) 1)	b) 1)	b) 1)	b) 1)	b) 1)	b) 1)	b) 1)	b) 1)
zona sismica 3		c) 1)	b) 3-bis)	b) 1)	b) 1)	b) 2)	b) 3)		b) 1)	b) 1)	b) 2)	b) 3)	b) 1)	b) 1)	b) 2)	b) 3)	b) 1)	b) 1)	b) 2)
zona sismica 4		c) 1)	b) 3-bis)	b) 1)	b) 1)	b) 2)	b) 3)		b) 1)	b) 1)	b) 2)	b) 3)	b) 1)	b) 1)	b) 2)	b) 3)	b) 1)	b) 1)	b) 2)

Note: (1) cfr. Allegato B. (2) cfr. Allegato A. (3) consultare come utile riferimento gli elenchi allegati al D.C.D.P.C. – P.C.M. 3685/2003 e alla D.G.R. 1384/2003 e s.m.i. (4) nei casi di adeguamento definiti dal par. 8.4.3 NTC 2018 è compresa la sopraelevazione. (5) valore dell'accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dal par. 3.2 NTC 2018 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni.

ALLEGATO D: Riepilogo dei principali adempimenti in materia strutturale per il contesto regionale ligure.

Classificazione degli interventi nei riguardi della pubblica incolumità ⁽¹⁾ (art. 94-bis c. 1 D.P.R. 380/2001)			ADEMPIMENTI IN MATERIA STRUTTURALE D.P.R. 380/2001								Oneri istruttori (art. 8 c.4 L.R. 29/1983)	
			Autorizzazione sismica (art. 94, 94bis)	Certificazione sopraelevazione (art. 90 c.2)	Controlli a campione (art. 94bis c.5)	Denuncia (preavviso) in zona sismica (art. 93)	Denuncia dei lavori (art. 65 c.1)	Relazione a strutture ultimate (art. 65 c.6)	Certificato di collaudo statico (art. 67) per strutt. met. o complesso strutt. c.a.	Dichiarazione di regolare esecuzione (art. 67 c.8bis,8ter)		
a) int. "rilevanti"	1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a _g compresi fra 0,20 g e 0,25 g)	Sopr.	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	
		NON Sopr.	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	
	2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)			SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI
		Sopr.	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
b) int. di "minore rilevanza"	1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a _g compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3 ⁽²⁾	Sopr.	NO	SI	SI zone 2-3	SI	SI	SI	SI	NO	SI	
		NON Sopr.	NO	NO	SI zone 2-3	SI	SI	SI	SI	NO	SI	
	2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)			NO	NO	SI zone 2-3	SI	SI	NO	NO	SI	SI
				NO	NO	SI zone 2-3	SI	SI	SI	SI	NO	SI
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018			NO	NO	SI zone 2-3	SI	SI	SI	SI	NO	SI	
			NO	NO	NO	SI Preavviso-Denuncia semplificata	NO	NO	SI	NO	NO	
c) int. "privi di rilevanza"	1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità		NO	NO	NO	SI Preavviso-Denuncia semplificata	NO	NO	SI	NO	NO	

Note: (1) cfr. Allegato C per individuare la categoria di intervento nei riguardi della pubblica incolumità nel contesto regionale ligure in funzione dell'opera e della zona sismica. (2) come precisato dalle linee guida approvate con D.M. 30/04/2020, nella categoria b) 1) sono compresi anche gli interventi di adeguamento e miglioramento di costruzioni esistenti situate in zona 4.

PREAVVISO-DENUNCIA SEMPLIFICATA PER INTERVENTI “PRIVI DI RILEVANZA” AI SENSI ART. 94-BIS C.1 LETT. C) D.P.R. 380/2001

(da allegare alla comunicazione o al titolo abilitativo edilizio)

*Allo Sportello Unico dell’Edilizia (S.U.E.) /
Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.)
del Comune / dell’Unione dei Comuni di*

.....

Opera o intervento	
<i>Descrizione:</i>	
<i>Comune:</i>	
<i>Località:</i>	<i>CAP:</i>
<i>Indirizzo:</i> [Via/Piazza]	[n° civico]

Soggetti			
1. Committente:		2. Costruttore/Appaltatore:	
<i>Legale rappresentante^(*):</i>		<i>Legale rappresentante^(*):</i>	
<i>Codice Fiscale^(*):</i>		<i>Codice Fiscale^(*):</i>	
<i>Partita IVA^(*):</i>		<i>Partita IVA^(*):</i>	
3. Progettista:		4. Direttore dei Lavori (quando prescritto):	
<i>Codice Fiscale:</i>		<i>Codice Fiscale:</i>	
<i>Albo o ordine di iscrizione:</i>		<i>Albo o ordine di iscrizione:</i>	
[Provincia]	[Numero]	[Provincia]	[Numero]

(*) Il legale rappresentante e la Partita IVA sono da indicare in caso di società o enti. Per tali situazioni, il codice fiscale è relativo al legale rappresentante.

I sottoscritti **Committente e Costruttore/Appaltatore**, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARANO

- di presentare il **preavviso-denuncia semplificata per interventi “privi di rilevanza”** nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 94-bis c. 1 lett. c) dello stesso D.P.R., secondo le linee guida approvate con D.M. 30/04/2020 e le disposizioni emanate dalla Regione Liguria, sulla base della sottostante dichiarazione asseverata del Progettista;
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla comunicazione o al titolo abilitativo edilizio.

<i>Luogo e data</i>	<i>Firma leggibile del Committente</i>
<i>Luogo e data</i>	<i>Firma leggibile del Costruttore/Appaltatore</i>

Il sottoscritto **Direttore dei Lavori (quando prescritto)**, in qualità di tecnico, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di aver preso visione del presente **preavviso-denuncia semplificata** per interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, sulla base della sottostante dichiarazione asseverata del Progettista;
- di impegnarsi, terminati i lavori del caso, a presentare allo S.U.E./S.U.A.P. la **dichiarazione di regolare esecuzione** ai sensi dell’art. 67 c. 8-ter del D.P.R. 380/2001;
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla comunicazione o al titolo abilitativo edilizio.

<i>Luogo e data</i>	<i>Firma leggibile del Direttore dei Lavori (quando prescritto)</i>
---------------------	---

Il sottoscritto **Progettista**, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che l’opera/intervento rientra tra gli **interventi “privi di rilevanza”** nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001, secondo le linee guida approvate con D.M. 30/04/2020 e le disposizioni emanate dalla Regione Liguria, per cui è applicabile il presente **preavviso-denuncia semplificata**;
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla comunicazione o al titolo abilitativo edilizio.

<i>Luogo e data</i>	<i>Firma leggibile del Progettista</i>
---------------------	--